

## COMMISSIONE II

## RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

## XXIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 27 MARZO 1953

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente. ( <i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i> ). (2963) . . . . .	172
Concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero. (3254)	170	PRESIDENTE . . . . .	172, 173
PRESIDENTE . . . . .	170	CAPPI, <i>Relatore</i> . . . . .	173
MONTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	170	Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente. ( <i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i> ). (3288) . . . . .	173
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione ed approvazione</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	173
Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana e costituzione della Fondazione per gli studi cotonieri. (3177)	170	CAPPI, <i>Relatore</i> . . . . .	173
PRESIDENTE . . . . .	170	Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici. ( <i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i> ). (2874) . . . . .	173
MONTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	170	PRESIDENTE . . . . .	173, 174
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):		CHIOSTERGI, <i>Relatore</i> . . . . .	174
Termine per la ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia ». (3280) . . . . .	171	BERTI GIUSEPPE, fu Angelo . . . . .	174
PRESIDENTE . . . . .	171, 172	<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
MONTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	171	PRESIDENTE . . . . .	175
Autorizzazione della spesa di lire 1.800.000 per l'acquisto di una partita di marmo destinata in dono alla Nazione cilena, quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile. ( <i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i> ). (2875) . . . . .	172	CAPPI . . . . .	175
PRESIDENTE . . . . .	172	DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	175
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	175

La seduta comincia alle 10,15.

DONATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero. (3254).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero ».

Il relatore, onorevole Montini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MONTINI, *Relatore*. Nella seduta del 5 marzo 1953 abbiamo discusso la soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero. Ma questo istituto ha vissuto in questo frattempo. Gli 80.000.000 di lire relativi al contributo previsto dal disegno di legge non sono altro che il pagamento di quello che doveva essere pagato nel 1951-52. È necessario assicurare, durante il tempo in cui eventualmente la Camera resterà chiusa, il pagamento degli stipendi. Si tratta, quindi, di pagare il contributo necessario per l'esercizio 1951-52, che non potette essere pagato allora in quanto l'esercizio era chiuso.

La IV Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

**ART. 2.**

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana e costituzione della Fondazione per gli studi cotonieri. (3177).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana e costituzione della Fondazione per gli studi cotonieri ».

Il relatore, onorevole Montini ha facoltà di dare alla Commissione ulteriori chiarimenti.

MONTINI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto nella seduta precedente. Dopo lo scioglimento del Ministero dell'Africa italiana, si è venuti nella determinazione di sopprimere l'ente; tuttavia, per non disperdere il suo patrimonio scientifico, è sembrato opportuno procedere contemporaneamente alla istituzione di un'apposita Fondazione per gli studi cotonieri. Si è fatta discussione se convenisse fare un trasferimento puro e semplice, senza costituire un ente con personalità giuridica. Secondo me è opportuno mantenere la forma adottata nel disegno di legge, perché si dà in tal modo la possibilità di estendere quel settore di ricerche, che prima era limitato all'Africa italiana, a tutte le eventuali altre zone nelle quali l'Italia abbia rapporti di necessità o di convenienza per la coltivazione del cotone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

L'Ente per il cotone dell'Africa italiana, costituito con regio decreto-legge 7 ottobre 1937, n. 2513, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 694, è soppresso a decorrere dal trentesimo giorno della data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

**ART. 2.**

È costituita la « Fondazione per gli studi cotonieri », con sede in Firenze, presso l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

Detta Fondazione, dotata della personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di effettuare studi e ricerche nel campo della cotonicoltura.

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

Essa è sottoposta alla vigilanza ed alla tutela del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

## ART. 3.

Il patrimonio netto dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana, accertato alla data di entrata in vigore della presente legge, è devoluto alla Fondazione per gli studi cotonieri e costituisce il fondo patrimoniale iniziale della Fondazione medesima.

Della consegna dei detti beni nonché dei libri contabili, atti e documenti, verrà redatto apposito verbale.

(È approvato).

## ART. 4.

Le entrate della Fondazione sono costituite dalle rendite provenienti dal patrimonio di cui all'articolo precedente o conseguenti ad eventuali lasciti, legati, ecc.

Esse saranno, dalla Fondazione, impiegate per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.

(È approvato).

## ART. 5.

Con apposito statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno fissate le norme riflettenti il funzionamento della Fondazione.

(È approvato).

## ART. 6.

La Fondazione per gli studi cotonieri è amministrata da un Consiglio di sei membri composto dal presidente, nella persona del direttore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, e da cinque rappresentanti, residenti in Firenze, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'Istituto cotoniero italiano. Le funzioni del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

(È approvato).

## ART. 7.

Al riscontro della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione provvedono tre revisori residenti in Firenze, da nominarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e su designazione dello stesso.

I revisori esercitano le loro attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice

civile, in quanto applicabili, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

## ART. 8.

Mediante regolamento organico, da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo; e di quiescenza del personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali della Fondazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Termine per la ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » (3280).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Termine per la ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione " Romagna d'Etiopia " ».

Su questo disegno di legge è pervenuto il parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro.

Il relatore, onorevole Montini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MONTINI, *Relatore*. Basterebbe leggere il nome di questo ente, per comprendere come si debba procedere alla sua liquidazione. Esso si chiama « Ente di colonizzazione Romagna d'Etiopia ».

Vi è stato già un provvedimento in questo senso, che però stabiliva, forse intempestivamente, un termine di sei mesi per la liquidazione. È da notarsi che questo termine non è stato sufficiente, perché occorre invece fare qualche altra cosa; in modo particolare l'applicazione recente dell'accordo italo-britannico del 1952 ha concesso che rientrassero nelle nostre disponibilità alcuni mezzi che esistevano in Etiopia. Solo dal giorno in cui abbiamo ripreso contatti con l'Etiopia si è potuto avere la disponibilità di questi mezzi e ciò ha determinato un ritardo.

Vi sono anche altri motivi, e uno di questi è stato il ritardo nella nomina del commissario liquidatore. È soltanto questione di forma, ma sarebbe stato bene che fosse stato nominato a suo tempo.

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

Fatte queste osservazioni di forma, sostengo che nella sostanza il nuovo termine non può essere negato.

Propongo, perciò, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione " Romagna di Etiopia ", prevista dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1185, devono essere ultimate entro il 30 giugno 1953 ».

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 1.800.000 per l'acquisto di una partita di marmo destinata in dono alla Nazione cilena, quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2875).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 1.800.000 per l'acquisto di una partita di marmo destinata in dono alla Nazione cilena, quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile ».

Riferirò io stesso brevemente.

Il disegno di legge è stato approvato dalla III Commissione permanente del Senato e la Commissione finanze e tesoro della Camera ha dato parere favorevole, proponendo però che l'articolo 2 venga sostituito con un altro testo che esamineremo.

Non ho bisogno di rilevare quanto sia grande la figura di questo Presidente del Cile, che nacque in Italia e che emigrò in quella nobile terra portandosi tutto l'apporto del genio e della tenacia italiana e conquistandosi le simpatie, la stima e l'affetto di tutti i cileni, tanto da essere elevato alla suprema carica della Repubblica e da essere ricordato come uno dei più grandi uomini del Cile.

Nel consentire quindi l'approvazione di questo disegno di legge, io credo che noi possiamo elevare una memoria grata a questo

grandè oriundo italiano e nello stesso tempo rinnovare i sensi della nostra cordiale amicizia al nobile popolo del Cile.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire 1.800.000 destinata all'acquisto di una partita di marmo da offrire in dono alla Nazione cilena quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla spesa di cui al precedente articolo 1 viene fatto fronte mediante riduzione per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-1952.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire il testo dell'articolo col seguente:

« Alla spesa di cui al precedente articolo 1 viene fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio 1951-52.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2963).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla III Commissione permanente del Senato. La Commissione finanze e tesoro della

Camera ha dato parere favorevole, proponendo che il testo dell'articolo 2 venga sostituito con la formula che appresso vedremo.

Il relatore, onorevole Cappi, ha facoltà di riferire.

**CAPPI, Relatore.** Avverto che la materia di questo disegno di legge è analoga a quella del disegno di legge n. 3288, che è all'ultimo punto dell'ordine del giorno di questa seduta.

Sul disegno di legge n. 2963 c'è poco da riferire. Il Senato l'ha già approvato. Si tratta di una cifra esigua a favore di questo Istituto per l'Oriente. Dato che l'Oriente oggi viene alla ribalta della storia del mondo in maniera che non saprei come qualificare, non posso che essere favorevole. Si tratta di coltivare le relazioni con l'Oriente, la cui importanza in tutti i campi non ha bisogno di essere sottolineata. Do quindi parere favorevole all'approvazione del disegno di legge che stabilisce un contributo per l'esercizio finanziario 1951-52, ed accetto il testo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2:

« La spesa di cui all'articolo precedente graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire questo testo col seguente:

« La spesa di cui all'articolo precedente sarà fronteggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (3288).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente ».

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Cappi, ha facoltà di riferire.

**CAPPI, Relatore.** Non ho che da ripetere quello che ho già detto a proposito del disegno di legge n. 2963 e propongo l'approvazione anche di questo disegno di legge che provvede a concedere un contributo annuo, a partire dall'esercizio 1952-53, in favore dell'Istituto per l'Oriente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente.

*(È approvato).*

ART. 2.

La spesa, di cui all'articolo precedente, graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2874).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici ».

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

Il relatore, onorevole Chiostergi, ha facoltà di riferire.

CHIOSTERGI, *Relatore*. La IV Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole proponendo un nuovo testo dell'articolo 2. Per il resto, non ritengo necessaria una relazione vera e propria, ma invito la Commissione ad approvare, senz'altro, il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTI GIUSEPPE FU ANGELO. Sono d'accordo che la pubblicazione di questi documenti ha un discreto interesse e credo che i colleghi conosceranno i volumi che già sono stati pubblicati.

Però a me risulta che la pubblicazione è attiva dal punto di vista editoriale. Il contributo proposto con questo disegno di legge, non serve, quindi, a coprire le spese di edizione. Allora a che cosa serve?

CHIOSTERGI, *Relatore*. Serve a compensare l'opera di coloro che sono incaricati di preparare il materiale. Oltre le spese di stampa, ci sono le spese di preparazione dei documenti.

BERTI GIUSEPPE FU ANGELO. Io vorrei essere sicuro che questa spesa servisse per un lavoro effettivo.

CHIOSTERGI, *Relatore*. La spesa è sottoposta ai controlli ordinari. Quindi abbiamo la garanzia che questi denari saranno spesi secondo le disposizioni del disegno di legge. Non è questo quello che ci preoccupava. Ci preoccupava, invece, la questione dell'articolo 81 della Costituzione. Ora, risolto questo problema, che ci aveva impedito di prendere una decisione, non vedo perché dovremmo occuparci di altre cose. Si tratta di una pubblicazione nell'interesse di tutti e nessuno di noi vuole frapporre ritardi. Se è necessaria questa spesa ed essa è ritenuta coperta in base all'articolo 81 dalla IV Commissione, non vedo la ragione per cui dovremmo impedire la continuazione della pubblicazione.

BERTI GIUSEPPE FU ANGELO. La ragione potrebbe essere quella che la pubblicazione di questi documenti può essere fatta senza questa spesa.

CHIOSTERGI, *Relatore*. Questa è una sua opinione. Ma chi decide in questa materia è il presentatore del disegno di legge. Il presentatore del disegno di legge dice che senza questo contributo non si può perfezionare la pubblicazione dei documenti. A noi interessa che essi siano pubblicati. La nostra indagine è conclusa. La preoccupazione che dobbiamo avere è soltanto relativa alla copertura, che

in un primo momento non era stata indicata nelle dovute forme. Una volta che abbiamo il parere della IV Commissione, questa preoccupazione non ci trattiene più. Il controllo della spesa sarà fatto come sempre per ogni disegno di legge dagli organi competenti, dalla Corte dei conti, ecc.

Non c'è, quindi, una ragione per rinviare l'approvazione di questo disegno di legge. Ed ecco perché io avevo concluso dando il parere favorevole come relatore.

BERTI GIUSEPPE FU ANGELO. D'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire 18.000.000, in ragione di lire 3.000.000 rispettivamente negli esercizi finanziari 1951-52; 1952-53; 1953-54; 1954-55; 1955-56; 1956-57, per provvedere alle spese di finanziamento della Commissione istituita presso il Ministero degli affari esteri, con l'incarico di riordinare e pubblicare i documenti diplomatici relativi al periodo 1861-1943.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla spesa di lire 3.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1951-52 viene fatto fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la spesa di cui al precedente comma sarà fronteggiata mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Come ha detto il relatore, la IV Commissione finanze e tesoro propone di sostituire i primi due commi dell'articolo con i seguenti:

« Alla spesa di lire 3.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1951-52 viene fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 24 maggio 1952, n. 564.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la spesa di cui al precedente comma sarà fron-

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

teggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio medesimo e per l'esercizio finanziario 1953-54 mediante una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

**PRESIDENTE.** Al termine dei lavori della Commissione, sento il dovere di rivolgere il mio vivo e profondo ringraziamento a tutti i componenti della Commissione stessa per l'apporto fattivo e il senso di responsabilità dimostrati nello svolgimento dei lavori. Rivolgo ad essi e alle loro famiglie il mio augurio sincero. Il mio ringraziamento e il mio augurio vanno anche al personale della Direzione delle Commissioni parlamentari, che ha dimostrato intelligenza e zelo nello svolgimento del suo compito.

Formulo, infine, gli auguri più vivi per l'avvenire della Patria, alla quale continueremo a dedicare tutte le nostre energie.

**CAPPI.** Come decano della Commissione, credo di interpretare il pensiero di tutti noi esprimendo il più vivo omaggio al nostro Presidente per il modo con cui ha diretto i lavori della nostra Commissione, e ricambiando a lui gli auguri più sinceri.

**DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Aggiungo la mia parola di profondo assenso a quanto il Presidente ha espresso con tanta nobiltà.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (3254):

Presenti e votanti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana e costituzione della Fondazione per gli studi cotoniferi » (3177):

Presenti e votanti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 1 milione e 800 mila per l'acquisto di una partita di marmo destinata in dono alla Nazione cilena, quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile » (2875):

Presenti e votanti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici » (2874):

Presenti e votanti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	17
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente » (2963):

Presenti e votanti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Termine per la ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione " Romagna d'Etiopia " » (3280):

Presenti e votanti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

« Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente » (3288):

Presenti e votanti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrosini, Bartole, Berti Giuseppe fu Angelo, Bettiol Giuseppe, Cappi, Chiostergi, Clerici, Foresi, Jervolino De Unterrichter Maria, Longo, Lupis, Montini, Nenni Pietro, Russo Carlo, Tanasco, Togliatti, Tosi, Treves.

**La seduta termina alle 11,45.**